

STATUTO

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la ragione sociale
"AEM SERVICE S.R.L."

Articolo 2

L'attività che costituisce l'oggetto della società è la seguente:

- 1) pianificazione e gestione del suolo e del sottosuolo pubblico;
- 2) manutenzione e gestione di strade e marciapiedi;
- 3) pubblica illuminazione;
- 4) gestione dei semafori;
- 5) gestione degli impianti e delle attrezzature di accesso regolato di veicoli a zone cittadine (c.d. varchi e simili);
- 6) gestione del calore;
- 7) segnaletica stradale;
- 8) parcheggi a raso ed in infrastrutture complesse;
- 9) altre attività rese dalla società alle pubbliche amministrazioni locali.
- 10) attività diverse quali:
 - a) gli studi, le ricerche, le azioni promozionali nel settore dei pubblici servizi;
 - b) i servizi e la consulenza per la comunicazione d'impresa;
 - c) consulenza agli enti per la gestione e l'organizzazione di attività;
 - d) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la locazione, la permuta di immobili e diritti immobiliari coerentemente con quanto al presente punto e ai punti da 1) a 7);
 - f) la gestione di reti telematiche e di strutture connesse alla multimedialità, con particolare riferimento ai campi dell'istruzione e della cultura, i servizi connessi all'informatica e multimediali, internet service provider.

La società opera nel rispetto della normativa vigente e della giurisprudenza amministrativa corrente in materia di affidamenti diretti di attività rese a favore delle pubbliche amministrazioni.

Entro i limiti di cui al capoverso precedente, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (queste ultime non nel confronti del pubblico e / o in via non prevalente nel rispetto del testo unico n. 385/93), comprese le assunzioni di mutui, il rilascio di avalli, fidejussioni, garanzie in genere, nonché operazioni mobiliari ed immobiliari, il tutto ritenuto necessario ed utile per il conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 3

La società ha sede in Cremona.

La società ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche all'estero e di sopprimerle. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune e' di competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 4

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per i loro rapporti con la società, e' quello che risulta dal libro dei soci e, per gli amministratori e i sindaci, quello che risulta dagli atti in possesso della società'.

In caso di indicazioni discordanti prevalgono quelle riportate nel libro dei soci.

Articolo 5

La durata della società è fissata fino al 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria.

Articolo 6

Il capitale sociale è fissato in euro 100.000 (centomila) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere soci della società esclusivamente;

a) il Comune di Cremona e / o società interamente controllate da quest'ultimo;

b) eventualmente, altri Comuni e / o società interamente controllate da questi ultimi.

La società' potrà' acquisire dai soci versamenti con o senza obbligo di rimborso e finanziamenti sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

L'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del Codice Civile e' attribuita alla competenza dei soci.

Nei casi di cessione delle quote a parità di condizione è accordato il diritto di prelazione ai soci della società in proporzione delle quote da loro possedute.

Pertanto, il socio che intendesse cedere le proprie quote, dovrà farne preventiva offerta scritta ai soci, a mezzo lettera raccomandata specificando il prezzo di vendita, I soci dovranno dare risposta entro un mese dal ricevimento dell'offerta se intendono o meno esercitare il diritto di prelazione. I soci che non esercitassero il diritto di prelazione e non intendessero acquistare le quote al prezzo specificato nell'offerta di vendita, dovranno concedere il proprio assenso alla cessione delle quote a terzi e ad altri soci.

Il mancato rispetto da parte del cedente delle formalità di cui sopra, o la successiva cessione ad un prezzo inferiore a quello specificato nell'offerta di vendita, renderà inefficace la cessione nei confronti della società.

Articolo 7

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalla legge.

Esso e' regolato dalla normativa di legge in materia di società' a responsabilita' limitata e, per quanto in essa non previsto, da quella in materia di società' per azioni in quanto compatibile.

Articolo 8

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei soci gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo' provvedere alla pubblicita' prevista nel comma precedente.

Articolo 9

La societa' deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attivita' di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, del Codice Civile.

Articolo 10

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso, o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano divenute inefficaci, non puo' partecipare alle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto sociale, obbligano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilita' del maggior termine di centoottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile mediante avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax o e-mail), fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio.

Nell'avviso di convocazione sono indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

La deliberazione dell'assemblea si intende in ogni caso adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Del pari la deliberazione si intende adottata quando gli amministratori e i sindaci, se nominati, anche non presenti, abbiano rilasciato apposita dichiarazione scritta di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea dei soci puo' svolgersi anche in piu' luoghi, in quanto e' ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito:

- al presidente dell'assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali condizioni deve essere dato atto nei relativi verbali.

Articolo 11

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare da soggetto anche non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla societa'. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante e puo' essere contenuta l'indicazione di eventuali facolta' e limiti di subdelega.

Articolo 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in loro assenza, da persona nominata dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario, designato dall'Assemblea anche tra non soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 13

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale. Essa delibera validamente in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale; ed in seconda convocazione, a maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

Sono di competenza dell'assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la determinazione dei compensi dell'amministratore unico o, se nominato il Consiglio di Amministrazione, dei singoli amministratori e del presidente;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, e la determinazione dei relativi compensi;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 5) la decisione di realizzare investimenti superiori ad euro 500.000;
- 6) la decisione di assumere fonti di finanziamento onerose;
- 7) la decisione di cedere, acquistare o affittare rami di azienda.

Articolo 14

L'assemblea che delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e adotta la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale

determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti eventualmente attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del Codice Civile, e' necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono maggioranze diverse.

Articolo 15

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, anche non soci, eletti dall'assemblea per il periodo che l'assemblea stessa stabilisce di volta in volta all'atto della nomina.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare due Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere tosto convocata l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 C.C.

Nel caso di nomina dell'Amministratore Unico, questi esercita i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori della società possono essere anche amministratori delle società controllanti.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge tra i suoi membri un Presidente e può inoltre nominare un Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che in altro luogo, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente o che ne fa le veci lo crede necessario o ne sia fatta domanda da un Consigliere. Le convocazioni devono essere fatte con lettera raccomandata o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax o e-mail), con preavviso di tre giorni o, in caso di urgenza, 24 ore prima, purché sia sempre indicato l'Ordine del Giorno. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei membri, e ogni deliberazione deve essere presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di tele-audio-comunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale .

A parità di voti, sarà prevalente il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare mediante processo verbale scritto sul Libro Verbali Consiglio firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

L' Amministratore Unico tiene il Libro delle proprie determinazioni.

Articolo 17

L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli riservati per legge e per statuto alla competenza dell'assemblea.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente ed anche ad uno o più Consiglieri Delegati, pure con firma tra loro disgiunta.

Esso potrà inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 19

Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta un compenso che verrà determinato dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento del proprio mandato, nel rispetto della normativa vigente per le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

Articolo 20

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico o ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina spetta la rappresentanza della società con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, ed anche per giudizio di revocazione o cassazione e di nominare e revocare all'uopo direttori e procuratori. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina, nonché ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità del maggior termine di centoottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Articolo 22

L'utile netto risultante dal bilancio annuale sarà ripartito come segue:

- a) il 5% al Fondo Riserva Legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,
- b) il rimanente ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo che l'assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione deliberi speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di darlo in tutto od in parte ai successivi

esercizi.

Articolo 23

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 24

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per la sede sociale, su istanza della parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le risoluzioni sono altresì vincolanti, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Articolo 25

Per le eventuali vertenze non componibili a giudizio arbitrale sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Cremona.